Sentenza, Tribunale di Milano, Giudice Anna Giorgia Carbone, n. 2481 del 21 aprile 2020 www.expartecreditoris.it

REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE ORDINARIO di MILANO SESTA CIVILE

Il Tribunale, nella persona del Giudice dott.ssa Anna Giorgia Carbone ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. omissis promossa da:

S.A.S

CONTRO

ATTRICE

SOCIETA' DI LEASING

OGGETTO: leasing

CONVENUTA

CONCLUSIONI

PER PARTE ATTRICE:

Chiede la rimessione della causa in istruttoria al fine di sentire accogliere le istanze istruttorie formulate con la seconda memoria ex art. 183 VI comma c.p.c. in subordine precisa le conclusioni riportandosi all'atto introduttivo e alla memoria n. 1 ex art. 183 VI comma c.p.c. n. l.

PER PARTE CONVENUTA:

Voglia l'Ill.mo Tribunale adito, disatteso ogni contrario assunto,

NEL MERITO E IN VIA PRINCIPALE

Respingere le domande tutte azionate ex adverso, siccome infondate in fatto come in diritto. IN OGNI CASO

Con vittoria di spese e compensi professionali."

RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE

1. Premessa

Il legale rappresentante della SOCIETÀ ha depositato un ricorso ex art. 702 bis c.p.c. notificato unitamente al decreto di fissazione dell'udienza, con il quale citato in giudizio la SOCIETÀ DI LEASING deducendo di aver stipulato con la società leasing in data OMISSIS un contratto di leasing immobiliare - n. omissis - avente ad oggetto un'unità immobiliare ad uso ufficio sita in OMISSIS, meglio descritta in atti, e chiedendo di accertare l'indeterminatezza delle condizioni contrattuali, la mancata indicazione del tipo di ammortamento, la mancata applicazione del tasso di interesse concordato, il comportamento della convenuta contrario a buona fede e correttezza contrattuale, la pattuizione di interessi usurari − in termini di usura sia originaria sia sopravvenuta - tenuto conto del tasso di mora in sé, con conseguente applicazione degli artt. 644 c.p. e 1815 c.c., dichiarazione di nullità delle relative pattuizioni e della gratuità del contratto e che nulla è dovuto a titolo di interessi o, in subordine sostituire la clausola contrattuale con la clausola sostitutiva ex art. 1284 c.c. o rideterminare gli interessi al saggio legale vigente all'epoca di stipula del contratto, con conseguente condanna della convenuta alla restituzione della maxi rata iniziale pari ad €



Sentenza, Tribunale di Milano, Giudice Anna Giorgia Carbone, n. 2481 del 21 aprile 2020

174.870,25 e di tutti gli interessi usurari pagati. Parte attrice ha poi chiesto di accertare e dichiarare la risoluzione del contratto di leasing per inadempimento del concedente consistito nel comportamento contrario a norme imperative, a buona fede contrattuale e alle norme del T.U.B. e la risoluzione per eccessiva onerosità sopravvenuta oltre al risarcimento dei danni arrecati all'utilizzatore nell'ammontare di € 200.000,00.

Si è costituita in giudizio la società di leasing contestando in fatto e in diritto le istanze avversarie e chiedendo l'integrale rigetto delle domande, evidenziando tra l'altro che non vi è alcuna indeterminatezza del tasso contrattuale applicato e la presenza di una discrasia tra i tassi è dovuta unicamente all'adeguamento del canone in funzione della variazione del parametro IRS; la modalità di ammortamento concordata è quello "alla francese" non sono stati pattuiti né applicati interessi usurari né assume rilievo la dedotta usurarietà sopravvenuta dei tassi.

Disposto il mutamento nel rito ordinario e concessi i termini di cui all'art. 183 comma 6 c.p. c., il giudice ha ritenuto la causa matura per la decisione senza necessità di svolgimento di attività istruttoria e all'udienza del 3.10.2019 sulle conclusioni precisate dalle parti ha trattenuto la causa in decisione all'esito dello scambio delle comparse conclusionali e memorie di replica ai sensi dell'art. 190 c.p.c..

Tanto premesso, le domande avanzate dalla società attrice sono infondate.

2. indeterminatezza del tasso – violazione artt. 1346, 1175, 1325, 1419, II comma e 1284, III comma c.c. e rideterminazione dei tassi al saggio legale.

Parte attrice si duole dell'indeterminatezza del tasso in quanto, come testualmente afferma "la mancata indicazione in contratto della tecnica mediante la quale il piano viene sviluppato (ad es. alla francese, a capitale costante) o anche l'omessa indicazione di taluni accorgimenti di calcolo in mancanza dei quali si può addivenire ad una pluralità di tassi di interesse configurerebbe la evidente sussistenza di profili di indeterminatezza delle condizioni". Inoltre parte attrice sotto tale profilo deduce che le condizioni economiche esposte nel contratto non hanno consentito all'attrice di sviluppare un piano di ammortamento e grazie all'ausilio di un competente consulente di parte ha appurato "una discrepanza fra quanto pattuito dalle parti al momento della stipula del contratto di leasing e quanto rappresentato negli alternativi piani di ammortamento; tale circostanza comporta una evidente violazione degli artt. 1346, 1175 e 1375 c.c.".

La valutazione di tale doglianza impone l'esame del contratto di leasing stipulato fra le parti al fine di verificare se le clausole determinative delle condizioni economiche siano realmente indeterminate.

Dall'esame del contratto risulta che le parti hanno concordato nelle condizioni particolari la durata dell'operazione, il numero dei canoni la periodicità e la decorrenza, l'ammontare, il tasso leasing, l'invariabilità dei canoni consecutivi con periodicità mensile il primo dei quali da corrispondersi il giorno 1 del mese successivo a collaudo avendo il contratto ad oggetto il leasing di un immobile da costruire; inoltre nell'allegato al contratto di locazione finanziaria le parti hanno determinato di "comune accordo" il corrispettivo globale in funzione dell'IRS puntuale corrispondente alla durata del contratto rilevato nella misura del 4,896% e poiché il conduttore ha optato per l'invariabilità del corrispettivo globale della locazione finanziaria rispetto all'andamento del costo del danaro le parti hanno concordato che, in caso di "scostamento" (inferiore o superiore allo 0,031%) fra il valore dell'IRS corrispondente alla durata del contratto per valuta del giorno della sua decorrenza e il valore dell'IRS rilevato nella misura del 4,896%, il locatore ricalcoli l'ammontare unitario di ciascun canone periodico. Per tale ricalcolo le parti al punto 4) dell'allegato al contratto hanno anche



Sentenza, Tribunale di Milano, Giudice Anna Giorgia Carbone, n. 2481 del 21 aprile 2020 concordato la modalità di calcolo del nuovo ammontare unitario di ciascun canone periodico che "determinerà una variazione dell'ammontare unitario di ciascun canone periodico pari ad $\in 8,03$ ".

E, facendo applicazione di tale modalità di calcolo la società di Leasing ha rideterminato il canone mensile in \in 3.075,26 oltre IVA (e cioè l'originario canone di \in 3.067,23 + \in 8,03) con conseguente variazione del tasso contrattuale al 7,567%.

Gli elementi del contratto erano dunque tutti determinati e/o determinabili. Nessun vulnus quindi al contratto dal punto di vista strutturale, ossia sotto il profilo dell'oggetto. Né può ravvisarsi alcun comportamento della società concedente contrario a buona fede atteso che nel contratto sono state chiaramente indicate tutte le condizioni economiche oggetto del contratto.

Deve ritenersi del pari infondata la doglianza avanzata da parte attrice che lamenta come le condizioni economiche esposte nel contratto non abbiano consentito alla società attrice "uno sviluppo del piano di ammortamento immediato rilevabile e univoco".

In primo luogo va osservato che il piano di ammortamento è un prospetto in cui sono indicate in termini numerici le singole rate con gli importi dovuti a titolo di capitale e di interessi riproducendo, quindi, l'obbligo di restituzione del capitale e del pagamento degli interessi gravante sull'utilizzatore; in sintesi, si tratta dell'esplicitazione di criteri che, ai fini della valida stipulazione del contratto, è sufficiente che siano indicati in contratto ai sensi dell'art. 1346 c.c., come avvenuto nel contratto stipulato tra le parti. Inoltre, anche a volere ritenere che la società di leasing non abbia provveduto a consegnare il prospetto del piano di ammortamento al momento della stipula del contratto, tale inadempimento non potrebbe mai trasformarsi in un vizio del sinallagma, ben potendo, tra l'altro, la parte chiedere anche in un secondo momento tale prospetto al fine di effettuare le proprie verifiche di congruità e correttezza.

Deve ritenersi infondata, quindi, la doglianza relativa alla nullità delle clausole relative agli interessi per indeterminatezza ex art. 1346 c.c. e 1418 II comma, c.c. Evidente, in questa prospettiva, è la superfluità della CTU contabile, invocata dalla società attrice con particolare riferimento alla rideterminazione degli interessi al saggio legale all'epoca della stipula del contratto.

3. Tasso di interesse di mora usurario

Passando all'esame della doglianza concernente la natura usuraria degli interessi di mora, si evidenzia che parte attrice ha dedotto il carattere usurario degli interessi pattuiti, con conseguente nullità delle relative clausole e, quindi, gratuità del contratto ai sensi dell'art. 1815, comma 2, c.c.

Parte attrice, in particolare, deduce che, in mancanza di una puntuale indicazione della quotazione dell'Euribor ha determinato tale tasso in 13,838% prendendo come base le media mensile del mese precedente (Euribor 3 mesi media mensile base 365:4,838% + 9 punti percentuali) e ne ha evidenziato il superamento del tasso soglia che nel II trimestre 2008 è pari al 10,65%.

Quanto alla valutazione del carattere usurario degli interessi di mora si deve ritenere che non è corretto un loro raffronto con il tasso soglia, tenuto conto delle modalità con le quali quest'ultimo è attualmente determinato.

Preliminarmente va osservato che tanto la giurisprudenza di legittimità (tra le altre, Cass., 4 aprile 2003 n. 5324; Cass., 17 novembre 2000, n. 14899) quanto la Banca d'Italia affermano



Sentenza, Tribunale di Milano, Giudice Anna Giorgia Carbone, n. 2481 del 21 aprile 2020

che gli interessi moratori, al pari di quelli corrispettivi, devono rispettare i limiti derivanti dalla disciplina in materia di usura e, quindi, sono astrattamente suscettibili di essere pattuiti in misura usuraria. Inoltre, l'astratta assoggettabilità anche degli interessi moratori al controllo di usurarietà si fonda per vero sulla previsione del D.L. 394/2000 - di interpretazione autentica della L. 108/96 – la quale, con riferimento alla disciplina in materia di usura, ha effettivamente fatto esplicito riferimento agli interessi a qualunque titolo convenuti.

Ed invero, per quanto la giurisprudenza della Suprema Corte (nonostante la diversa funzione di interessi corrispettivi e moratori) sia consolidata nel ritenere l'assoggettabilità anche degli interessi moratori alla disciplina in materia di usura, tuttavia va considerato che il parametro oggettivo del Tasso Soglia Usura come introdotto dalla L. 108/1996 (quale soglia oltre la quale "scatta" in sede civile come penale la usurarietà del tasso contrattualmente negoziato) è determinato sulla base della rilevazione trimestrale del T.E.G.M. (Tasso Effettivo Globale Medio praticato nel periodo di riferimento per la specifica tipologia di contratto da prendersi in considerazione e, quindi, operando su di esso la maggiorazione prevista) effettuata dalla Banca d'Italia secondo le indicazioni e le prescrizioni impartite dal Ministero delle Finanze.

Tali prescrizioni hanno sempre disposto che le rilevazioni statistiche fossero condotte con riferimento esclusivamente ai tassi corrispettivi, in considerazione della loro natura e funzione di retribuzione del denaro e, quindi, di prezzo corrisposto in relazione all'erogazione del credito e non con riferimento agli interessi moratori. E' verosimile ritenere che analoga rilevazione non sia stata effettuata con riferimento agli interessi di mora, in considerazione della loro differente natura di prestazione non necessaria, ma solo eventuale, in quanto destinata a operare solo in caso di inadempimento dell'utilizzatore, nonché in ragione della funzione non corrispettiva, ma risarcitoria del danno derivante dall'inadempimento e, quindi, di una funzione che può portare a quantificare la pattuizione in forza di variabili e di componenti estremante eterogenee e non strettamente e direttamente collegate al costo del denaro e all'erogazione del credito. Ne consegue l'impossibilità stessa di effettuare, in base all'ordinamento positivo vigente, una valutazione di usurarietà oggettiva degli interessi moratori in assenza del parametro di riferimento (che, peraltro, ai sensi dell'art. 1 D.L. 394/2000, costituisce "il limite stabilito dalla legge"). Il fatto, quindi, che il TEGM, e conseguentemente il tasso soglia siano determinati in forza di rilevazioni statistiche condotte esclusivamente con riferimento agli interessi corrispettivi porta ad escludere, per la verifica del carattere usuraio degli interessi, un raffronto fra la pattuizione relativa agli interessi di mora con il tasso soglia. Se invece per tale verifica si procedesse al raffronto con il tasso soglia utilizzato per gli interessi corrispettivi si giungerebbe ad una rilevazione priva di qualsiasi attendibilità scientifica e logica, prima ancora che giuridica, in quanto si finirebbe per raffrontare fra di loro valori disomogenei (il tasso di interesse moratorio pattuito ed il tasso soglia calcolato in forza di un TEGM che non considera gli interessi moratori, ma solo quelli corrispettivi).

In sostanza, quindi, quanto meno ad oggi, una verifica in termini oggettivi del carattere usurario degli interessi moratori risulta preclusa dalla mancanza di un termine di raffronto, ossia di un tasso soglia, che sia coerente con il valore, ossia il tasso di interesse moratorio, che si vuole raffrontare.

L'impossibilità di raffrontare il tasso di interesse moratorio con il tasso soglia ai fini di verificarne l'usurarietà appare ulteriormente confortato dal D.L. 132/2014, convertito con la Legge 10.11.2014 n. 162, il quale ha introdotto nella previsione di cui all'art. 1284 c.c. un interesse legale di mora, per le ipotesi in cui lo stesso non fosse stato oggetto di specifica pattuizione ad opera delle parti, parametrato con richiamo al tasso di interesse legale per le transazioni commerciali di cui al D.L.vo 231/2002, determinando in tal modo un tasso di Sentenza, Tribunale di Milano, Giudice Anna Giorgia Carbone, n. 2481 del 21 aprile 2020 interesse che, con riferimento a diverse tipologie contrattuali, risulta essere superiore al tasso soglia trimestralmente rilevato dalla Banca d'Italia.

Si è al riguardo evidenziato che: "Il T.E.G.M., sulla cui base viene calcolato il tasso soglia, non viene calcolato facendo riferimento ai tassi d'interesse moratori, ma solo a quelli corrispettivi. Consegue che applicarlo puramente e semplicemente anche agli interessi moratori significa dare vita a un'applicazione priva di base normativa, che in caso di interpretazione estensiva (tasso soglia calcolato con riferimento agli interessi corrispettivi da riferirsi anche agli interessi moratori) sarebbe priva di razionalità, e censurabile quantomeno ex art. 3 Cost. in quanto 1) applicherebbe la legge in difetto dei necessari provvedimenti di sostanziale attuazione all'ipotetica volontà del legislatore (i.e. la determinazione del tasso soglia di mora), e inoltre 2) finisce per omologare situazioni diverse (già solo nella prassi il tasso di mora è ben diverso, e più elevato, di quelli corrispettivi), violando il principio di eguaglianza di trattamento, del quale è corollario l'illegittimità di disciplinare allo stesso modo situazioni in realtà diverse; inoltre 3) è chiaro che una sanzione calcolata su determinata presupposti fattuali, applicata a una fattispecie relativa a ben altri elementi costitutivi, appare intrinsecamente irragionevole" (Trib. Milano, sez. XII, 29 novembre 2016, n. 13179).

Alla luce delle argomentazioni sopra esposte, può quindi affermarsi che fino a quando non si procederà alla rilevazione di un T.E.G.M. specifico per gli interessi mora, non potrà procedersi alla valutazione dell'usura cd. oggettiva o presunta.

Tale conclusione, tuttavia, non priva il debitore di altre forma di tutela, in quanto al di là della configurabilità dell'usura cd. soggettiva – con conseguente necessità di provare che per effetto della pattuizione di tali interessi si sia determinata una sproporzione tra le prestazioni con approfittamento delle condizioni di difficoltà economiche e finanziarie del debitore - la funzione degli interessi di mora, quale strumento risarcitorio del danno in misura predeterminata, ne consente l'assimilazione all'istituto della clausola penale, con la conseguente possibilità di una sua riduzione ai sensi dell'art. 1384 c.c., prospettandone i presupposti di manifesta eccessività riguardo all'interesse che il creditore aveva all'adempimento. Nel caso di specie, tuttavia, vi è un difetto di allegazione al riguardo.

In ogni caso, anche laddove si ritenesse possibile, allo stato, valutare la natura usuraria degli interessi di mora mediante il raffronto con il tasso soglia come attualmente determinato, dovrebbe comunque ritenersi infondato l'assunto di parte attrice secondo cui l'usurarietà degli interessi di mora determinerebbe, per ciò solo, la nullità anche della distinta clausola di determinazione degli interessi corrispettivi. Questa tesi non può essere condivisa in quanto nell'ipotesi di usurarietà degli interessi moratori, trattandosi di clausola autonoma avente distinta funzione rispetto a quella relativa agli interessi corrispettivi, ai sensi degli artt. 1815 comma 2 e 1419 c.c., sarebbe nulla la sola clausola di determinazione degli interessi moratori (che, pertanto, non sarebbero dovuti) ma sarebbero comunque dovuti gli interessi corrispettivi, se rispettosi del tasso soglia. L'applicazione dell'art. 1815, II comma c.c. con la conseguente gratuità del contratto comporterebbe la totale non risarcibilità del danno da inadempimento a vantaggio del debitore che si è reso inadempiente al proprio obbligo restitutorio. Pertanto, quando il superamento del tasso soglia in concreto riguarda solo gli interessi moratori si deve ritenere che l'eventuale nullità colpisca solo la clausola concernente gli interessi moratori senza ricomprendere anche gli interessi corrispettivi pattuiti al di sotto del tasso soglia.

Tali argomentazioni devono essere confermate anche a seguito della ordinanza della Corte di Cassazione n. 27442/2018 che nel ribadire la rilevanza usuraria degli interessi di mora ha ravvisato la funzione degli interessi (sia corrispettivi che moratori) nella remunerazione del capitale correlata alla "naturale fecondità" del danaro, ma poi nell'esaminare le conseguenze



Sentenza, Tribunale di Milano, Giudice Anna Giorgia Carbone, n. 2481 del 21 aprile 2020 previste dall'art. 1815 c.c. ne ha limitato l'applicabilità ai soli interessi corrispettivi e non l'ha estesa agli interessi moratori "perché la causa degli uni e degli altri è pur sempre diversa".

L'unitaria funzione remuneratoria di tutti gli interessi, sia corrispettivi che moratori, affermata dalla Corte non appare condivisibile. In primo luogo, infatti, se solo si considera che se gli interessi moratori avessero funzione esclusivamente remuneratoria non avrebbe alcun significato la disposizione dell'art. 1224 c.c. che in caso di danno maggiore rispetto a quello coperto dagli interessi di mora riconosce al creditore "l'ulteriore risarcimento". In questo caso, quindi, il creditore avrebbe diritto oltre che agli interessi di mora anche al risarcimento dell'intero danno, così come nell'eventualità in cui fosse pattuita una clausola penale per il ritardo al creditore spetterebbero sia la penale che gli interessi moratori.

Inoltre, se in un contratto di leasing o di mutuo sono pattuiti sia gli interessi corrispettivi che di mora e poi quelli di mora sono applicati solo in caso di inadempimento non è corretto considerare entrambi gli interessi corrispettivi in quanto hanno funzione remuneratoria. La diversa disciplina prevista dal codice civile per le due tipologie di interessi si fonda proprio su una diversa natura degli stessi: gli uni, quelli corrispettivi hanno la funzione di retribuzione del denaro, mentre gli interessi di mora sono destinati ad operare solo in caso di inadempimento prestazione e pertanto hanno ad oggetto una prestazione non necessaria, ma solo eventuale, in funzione risarcitoria del danno derivante dall'inadempimento. Sarebbe auspicabile, in materia, un intervento del legislatore volto a stabilire i criteri per definire usurari gli interessi moratori.

Esclusa la fondatezza delle ragioni di contestazione mosse da parte attrice con riferimento alla dedotta natura usuraria degli interessi pattuiti deve ritenersi infondata la domanda di detrazione dagli importi dovuti gli interessi usurari trattandosi di una domanda che è stata proposta sulla premessa di una rideterminazione delle poste di dare e avere in conseguenza delle infondate contestazioni di usurarietà dei tassi di interesse contrattuali.

Inoltre, tali argomentazioni rendono del tutto superflua la consulenza tecnica contabile chiesta da parte attrice e per tale ragione deve essere rigettata l'istanza di rimessione della causa in istruttoria avanzata da parte attrice all'udienza di precisazione delle conclusioni.

Considerato che per pacifica ammissione di parte attrice il tasso di interesse corrispettivo indicato in contratto nella misura pari al 7,482% si pone al di sotto del tasso soglia usura rilevato nel II trimestre 2008 per le operazioni di leasing di importo superiore ad € 51.645,69 che è pari al 10,650%, si deve ritenere che il contratto di leasing stipulato dalle parti è legittimo in quanto non prevede clausole determinative degli interessi usurarie.

4. Clausola di estinzione anticipata del contratto- usura

Parte attrice ha dedotto, altresì, il carattere usurario della clausola di estinzione anticipata affermando che in caso di estinzione anticipata il T.A.E.G. sarebbe pari al 14,63% a fronte di un tasso soglia usura del 10,65%. Si osserva, al riguardo, che l'irrilevanza della penale contrattuale ai fini della valutazione dell'usura cd. oggettiva è stata rilevata nelle Istruzioni della Banca d'Italia, laddove si è messo in evidenza che le penali poste a carico del cliente e previste in caso di estinzione anticipata del rapporto sono da ritenersi meramente eventuali, e quindi non vanno aggiunte alle spese di chiusura della pratica ai fini della valutazione del superamento della soglia usura (cfr. Istruzioni per la rilevazione dei tassi effettivi globali medi ai sensi della legge sull'usura 2009, Sezione I par. C4). Si ritiene inoltre che il carattere meramente eventuale della corresponsione di tali importi esclude di poterli considerare quali spese connesse all'erogazione del credito, rilevanti ai fini della valutazione di conformità al tasso soglia.



Sentenza, Tribunale di Milano, Giudice Anna Giorgia Carbone, n. 2481 del 21 aprile 2020 Ne consegue l'infondatezza anche di tale doglianza, con conseguente superfluità della richiesta CTU contabile.

5. Usura sopravvenuta

Deve infine escludersi la fondatezza dei rilievi relativi alla configurabilità nella fattispecie di ipotesi di usura cd. sopravvenuta, anche alla luce di quanto di recente ribadito dalla Suprema Corte di Cassazione (Cass., Sez. Un., 19 ottobre 2017 n. 26475) secondo cui allorché il tasso degli interessi concordato tra mutuante e mutuatario superi, nel corso dello svolgimento del rapporto, la soglia dell'usura come determinata in base alle disposizioni della legge n. 108 del 1996, non si verifica la nullità o l'inefficacia della clausola di determinazione del tasso degli interessi stipulata anteriormente all'entrata in vigore della predetta legge, o della clausola stipulata successivamente per un tasso non eccedente tale soglia quale risultante al momento della stipula; né la pretesa del mutuante di riscuotere gli interessi secondo il tasso validamente concordato può essere qualificata, per il solo fatto del sopraggiunto superamento di tale soglia, contraria al dovere di buona fede nell'esecuzione del contratto.

Alla luce di tali argomentazioni, quindi, è infondata anche la doglianza attorea relativa all'usurarietà degli interessi applicati ai canoni dal n. 20 al n. 34 in misura pari ad € 34.830,71 di cui chiede la ripetizione.

6. Clausola di salvaguardia

Peraltro, come dedotto da parte convenuta, nel caso in esame al momento della stipula del contratto le parti hanno concordato una clausola di salvaguardia che consente di ricondurre a liceità la pattuizione di interessi di mora che sia al momento della pattuizione che nel corso della durata del rapporto contrattuale risulti sforare la soglia dell'usura. L'art. 11 del contratto di locazione finanziaria, rubricata "Interessi convenzionali di mora", prevede al punto II): "qualora alla data di stipulazione del presente contratto il risultato di tale calcolo (Euribor 3 mesi divisore 365 più nove punti) risultasse maggiore del cosiddetto tasso soglia vigente con riferimento alla classe di importo alla quale è riconducibile il presente contratto di locazione finanziaria, il tasso per il calcolo degli interessi convenzionali di mora resterà definitivamente determinato per tutta la durata della locazione finanziaria nell'Euribor 3 mesi divisore 365, quale pubblicato dal Sole 24 ore man mano in vigore, maggiorato della differenza tra il tasso soglia vigente alla data di stipulazione del presente contratto e l'Euribor 3 mesi, divisore 365 pubblicato alla data medesima da Il Sole 24 ore con arrotondamento al punto percentuale (vale a dire all'intero) inferiore".

Questa clausola esclude la configurabilità dell'usura, in quanto, prevede la riduzione dell'interesse moratorio nei limiti previsti dalla legge n. 108 del 1996, in ragione delle eventuali variazioni del tasso pattuito, con il meccanismo per cui, in caso di astratto superamento di detto limite, la misura degli interessi moratori viene ridotta in base al meccanismo concordato.

Parte attrice non ha dedotto né provato l'inosservanza dell'art. 11 delle condizioni generali di contratto, non avendo dimostrato il concreto pagamento di interessi di mora e si rileva che la Corte di Cassazione, con la sentenza n. 350 del 2013, non ha affermato che il tasso corrispettivo degli interessi va cumulato al tasso di mora, avendo stabilito che "si intendono usurari gli interessi che superano il tasso stabilito dalla legge al momento in cui sono promessi o convenuti, a qualunque titolo, quindi anche a titolo dì interessi moratori". Questi ultimi si applicano in via eventuale, ovvero quando il debitore sia costituito in mora nel pagamento dei canoni, e non è stata fornita dimostrazione della concreta applicazione o il pagamento di tassi di mora eccedenti il limite previsto dalla legge n. 108 del 1996, nell'inosservanza dell'art. 11 del contratto di leasing.



Sentenza, Tribunale di Milano, Giudice Anna Giorgia Carbone, n. 2481 del 21 aprile 2020

7. Risoluzione del contratto e risarcimento danni

Non ravvisandosi nella condotta della società concedente alcun inadempimento agli obblighi contrattualmente assunti né alcuna condotta illecita in violazione delle disposizioni in materia di usura né alcuna sproporzione tra le prestazioni tale da far ritenere eccessivamente onerosa quella a carico dell'utilizzatrice, non possono ritenersi sussistenti i presupposti per la dichiarazione di risoluzione per inadempimento né per eccessiva onerosità sopravvenuta delle prestazioni di cui parte attrice ha chiesto l'accertamento e la dichiarazione ai punti 12 e 13 delle conclusioni indicate nell'atto di citazione.

L'insussistenza dei presupposti per la dichiarazione di risoluzione del contratto rende superfluo l'esame della conseguente domanda di condanna al risarcimento del danno che è strettamente conseguente all'accertamento dell'inadempimento contrattuale e alla dichiarazione di risoluzione del contratto. Peraltro, come osservato da parte convenuta, non si comprende la ragione per cui parte attrice abbia quantificato i danni subiti nell'importo di € 96.994,80 pari alla maxi rata iniziale pagata dall'utilizzatrice, oltre alla quota di ogni rata mensile finalizzata alla vendita dell'immobile e alla ripetizione di tutti gli interessi usurari corrisposti.

Le argomentazioni sopra esposte inducono la giudicante a rigettare tutte le domande attoree.

Le spese processuali seguono la soccombenza della parte attrice e si liquidano come in dispositivo ex

d.m. Giustizia 55\2014, tenuto conto dell'attività effettivamente svolta, con particolare riferimento all'assenza relative alla fase istruttoria.

P.O.M.

definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza disattesa, così provvede:

a. rigetta le domande proposte dalla parte attrice nei confronti di società di leasing;

b. condanna S.a.s. in persona del legale rappresentante p.t., al pagamento, in favore di società di leasing delle spese processuali che liquida nella somma di € 8.500,00 per compenso di avvocato, oltre rimborso forfettario per spese generali, pari al 15% del compenso, oltre IVA e CPA come per legge.

Milano, 16 marzo 2020

Il Giudice dott. ssa Anna Giorgia Carbone

*Il presente provvedimento è stato modificato nell'aspetto grafico, con l'eliminazione di qualsivoglia riferimento a dati personali, nel rispetto della normativa sulla Privacy